

5. DISPOSITIVO

visto quanto precede,
su proposta del Dipartimento del territorio,

risolve:

1. Approvazione della variante di PR

È approvata la variante al Piano regolatore di Alto Malcantone composta dagli atti elencati al pto 2.2.

2. Modifiche d'ufficio

Sono decretate le decisioni e le modifiche d'ufficio indicate al capitolo 4 della presente risoluzione.

3. Pubblicazione e notificazione

3.1. La presente risoluzione, richiamati gli art. 29 cpv. 3 LST, 39 cpv. 3 RLST e 19 LPAm:

- a) limitatamente al suo dispositivo, è pubblicata sul Foglio ufficiale da parte della Cancelleria dello Stato e all'albo comunale da parte del Municipio;
- b) è notificata in esteso per raccomandata al Municipio di Alto Malcantone.

3.2. La presente risoluzione e le modifiche delle NAPR, indicate al capitolo 4 della stessa, sono pubblicate per un periodo di 30 giorni e più precisamente dal 27.11.2024 al 12.01.2025, a disposizione delle parti, sul portale cantonale di pubblicazione.

4. Rimedi di diritto

4.1. Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

4.2. Il ricorso è da presentare in 3 copie:

- a) entro 30 giorni dalla notificazione, per coloro che hanno ricevuto personalmente la presente decisione;
- b) entro il termine di pubblicazione sul portale cantonale di pubblicazione, di cui al punto 3.2 del dispositivo, negli altri casi.

4.3. Sono legittimati a ricorrere il Comune e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato.

Numero

5574

fr

2

Bellinzona

13 novembre 2024

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

vista la richiesta di approvazione della **variante del Piano regolatore (PR) del Comune di Alto Malcantone,**

concernente l'armonizzazione delle NAPR delle Sezioni di Arosio, Breno, Fescoggia, Mugena e Vezio

presentata dal Municipio il 15 settembre 2023,

richiamato l'art. 29 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST),

considera quanto segue.

2024.01197 UTC / MUN

MUNICIPIO DI ALTO MALCANTONE					
DS	2	3	4	5	
Ricevuto il 18 NOV. 2024					
Evaso il					
Ris. Mun. No.					

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE	3
1.1. SCOPO DELLA PIANIFICAZIONE	3
1.2. IL PROCESSO PIANIFICATORIO.....	3
1.3. MODIFICA DEL PR, PROCEDURA ED AUTONOMIA COMUNALE	3
1.4. L'ASSEGNAZIONE ALLE ZONE	4
1.5. PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE.....	5
1.6. GARANZIA DELLA PROPRIETÀ	6
1.7. PARITÀ DI TRATTAMENTO	6
2. CONSIDERAZIONI FORMALI	7
2.1. ITER PROCEDURALE	7
2.2. COMPONENTI DEL PIANO REGOLATORE OGGETTO DI VARIANTE	7
3. CONSIDERAZIONI GENERALI	8
3.1. CONSULTAZIONE DEI SERVIZI DELLO STATO	8
3.2. CONTENUTO DELLA VARIANTE.....	8
4. ESAME DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE	8
5. DISPOSITIVO	12
6. COMUNICAZIONE.....	13

1. INTRODUZIONE

1.1. SCOPO DELLA PIANIFICAZIONE

Giusta l'art. 75 cpv. 1 Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.), *"la pianificazione territoriale è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio."*

Questo postulato è sviluppato dalla Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT). Giusta l'art. 1 LPT il suolo deve essere utilizzato con misura e l'insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. A tal fine la pianificazione deve tenere conto delle condizioni naturali come pure dei bisogni della popolazione e dell'economia.

1.2. IL PROCESSO PIANIFICATORIO

Nel sistema della LPT il processo pianificatorio si svolge in tre tappe, corrispondenti ad altrettanti livelli decisionali: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione.

Il PD è lo strumento strategico di livello cantonale, in cui si stabiliscono le grandi linee dell'organizzazione del territorio cantonale in un'ottica di sviluppo sostenibile e si assicura il coordinamento delle attività di rilevante incidenza territoriale (art. 8 cpv. 1 LST). Esso vincola le autorità e non i privati (art. 16 LST); pertanto, le scelte della pianificazione direttrice vanno concretizzate nella successiva pianificazione dell'utilizzazione, svolta principalmente dai Comuni mediante lo strumento del piano regolatore comunale (PR), vincolante per ognuno.

La funzione principale del PR è quella di disciplinare in modo dettagliato l'uso del territorio, in conformità con il PD (art. 6 e 26 LPT). Il PR permette inoltre di precisare il carattere, i tipi di costruzione ed i vincoli da osservare nell'edificazione e di riservare le superfici necessarie per l'urbanizzazione e per le altre costruzioni per scopi pubblici (cfr. artt. 20, 21 e 23 LST).

Infine, la procedura d'autorizzazione a costruire (licenza edilizia) traspone l'ordinamento stabilito dal PR al livello di progetto edilizio e risponde quindi allo scopo di verificarne la conformità col PR (art. 22 LPT).

1.3. MODIFICA DEL PR, PROCEDURA ED AUTONOMIA COMUNALE

Il PR può essere modificato in caso di notevole cambiamento delle circostanze con la procedura ordinaria (artt. 25 segg. LST) o con quella semplificata (artt. 34 seg. LST; cfr. art. 33 cpv. 2 LST).

Nel caso di varianti ordinate in sede d'approvazione del PR, il Consiglio di Stato può esentare il Comune dallo svolgimento dell'esame preliminare (art. 29 cpv. 2 LST).

Le modifiche sono quindi adottate dall'Assemblea o dal Consiglio comunale (cfr. art. 27 cpv. 1 LST) e sottoposte all'approvazione del Consiglio di Stato (art. 29 LST). Secondo la legislazione ticinese, il Consiglio di Stato dispone di pieno potere cognitivo, essendogli conferita la facoltà di controllare non solo la legittimità, ma anche l'opportunità delle scelte pianificatorie; ciò ovviamente nel rispetto dell'autonomia riconosciuta al Comune nella pianificazione locale (cfr. art. 50 cpv. 1 Cost.; art. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14

dicembre 1997, Cost/TI) e con il riserbo imposto alle autorità superiori dall'art. 2 cpv. 3 LPT verso le autorità subordinate, cui deve essere lasciato *"il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti"*.

1.4. L'ASSEGNAZIONE ALLE ZONE

Giusta l'art. 15 LPT le zone edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni (cpv. 1); quelle sovradimensionate devono essere ridotte (cpv. 2). Le loro ubicazioni e dimensioni vanno coordinate al di là dei confini comunali, rispettando gli scopi e i principi della pianificazione del territorio (artt. 1 e 3 LPT). In particolare occorre conservare le superfici per l'avvicendamento delle colture e rispettare la natura e il paesaggio (cpv. 3).

In generale, occorre garantire una gestione parsimoniosa del suolo, fissare zone edificabili conformi alle reali necessità di sviluppo e ben allacciate alla rete del trasporto pubblico, nonché promuovere insediamenti compatti e di elevata qualità.

La LPT richiede che il fabbisogno di spazi per l'abitazione ed il lavoro sia in primo luogo da soddisfare mediante lo sfruttamento delle riserve (terreni liberi o sottoutilizzati) e il recupero delle aree dismesse. Se le previsioni di sviluppo non possono essere soddisfatte con tali misure, va promosso lo sviluppo centripeto degli insediamenti, nel rispetto del paesaggio e della qualità urbanistica, ad esempio con la densificazione di comparti strategici, serviti dai mezzi pubblici.

In particolare, un terreno può essere assegnato alla zona edificabile, se è idoneo ad essere costruito e sarà prevedibilmente necessario all'edificazione, urbanizzato ed edificato entro 15 anni, anche in caso di sfruttamento coerente delle riserve interne d'utilizzazione delle zone edificabili esistenti (art. 15 cpv. 4 LPT).

A seguito della modifica legislativa della LPT del 15 giugno 2012, i Cantoni erano tenuti ad adattare il Piano direttore (PD) in modo da stabilire le dimensioni complessive delle superfici insediative, la loro distribuzione a livello cantonale e le misure atte a garantire il coordinamento regionale della loro espansione.

Il 19 ottobre 2022 il Consiglio federale ha approvato le schede di PD che danno seguito alla modifica di cui sopra, in particolare la R1 *"Modello territoriale cantonale"*, la R6 *"Sviluppo degli insediamenti e gestione delle zone edificabili"* e la R10 *"Qualità degli insediamenti"*.

A norma dell'art. 16 LPT le zone agricole comprendono invece i terreni idonei all'utilizzazione agricola o all'orticoltura o i terreni che, nell'interesse generale, devono essere utilizzati dall'agricoltura.

Le zone protette comprendono infine i ruscelli, i fiumi, i laghi e le loro rive, i paesaggi particolarmente belli e quelli con valore naturalistico o storico-culturale, i siti caratteristici, i luoghi storici e i monumenti naturali e culturali, i biotopi per gli animali e i vegetali degni di protezione (art. 17 LPT).

L'art. 15 LPT pone pertanto le condizioni minime perché l'attribuzione alla zona edificabile possa entrare in linea di conto. Al di sotto di questa soglia l'azzoneamento è escluso a priori. Non basta, invece, che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo chiaro e incontrovertibile, perché l'inserimento in zona edificabile si imponga: un'area, infatti, può avere caratteristiche fisiche tali da poter rispondere alla definizione legale di più zone. Ad esempio, può prestarsi sia all'edificazione, sia all'agricoltura o può contenere valori naturali e paesaggistici che ne impongono la

protezione a dispetto delle altre idoneità. Bisogna inoltre considerare che, per la loro funzione eminentemente pianificatoria, i criteri enunciati, di regola, possono riferirsi solo a interi comparti, e non a singole particelle; essi intervengono in una prospettiva generale, d'ordine superiore, che li rende inadeguati a risolvere i problemi attributivi di terreni isolati.

Oltre a quanto sopra esposto, si osserva che le zone edificabili devono anche soddisfare le esigenze poste dalla Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb), e specificatamente dall'art. 23 LPAmb. Si veda al proposito il seguente punto 1.5.

1.5. PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Le legislazioni federali sulla protezione dell'ambiente e sulla pianificazione del territorio chiariscono la connessione fra protezione dell'ambiente e pianificazione del territorio, che già si desume dall'art. 73 Cost.

Con specifico riferimento ai piani di utilizzazione si osserva quanto segue. Con l'Ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF), il Consiglio federale ha stabilito per la protezione della popolazione dai rumori valori limite di incidenza: fra questi vi sono i valori limite delle immissioni (art. 13 e 15 LPAmb), i valori di pianificazione (art. 23 LPAmb), inferiori ai precedenti, ed i valori di allarme, superiori ai primi (art. 19 LPAmb). Questi valori sono presentati in modo differenziato a seconda della fonte di rumore, del giorno e della notte e dei diversi gradi di sensibilità dati alle singole zone d'utilizzazione.

Ciò presuppone che alle zone d'utilizzazione vengano assegnati appositi gradi di sensibilità, e più precisamente il grado di sensibilità I alle zone che richiedono una protezione fonica elevata (zone ricreative), il grado di sensibilità II alle zone in cui non sono ammesse aziende moleste (zone destinate all'abitazione e per edifici e impianti pubblici), il grado di sensibilità III alle zone in cui sono ammesse aziende mediamente moleste (zone destinate all'abitazione e alle aziende artigianali (zone miste) e zone agricole) e infine il grado di sensibilità IV alle zone in cui sono ammesse aziende fortemente moleste (zone industriali) (art. 43 OIF).

Il compito di provvedere affinché nei regolamenti edili o nei piani di utilizzazione dei Comuni siano assegnati i gradi di sensibilità alle zone d'utilizzazione incombe ai Cantoni (art. 44 OIF). In Ticino questa esigenza è stata recepita dall'art. 30 cpv. 1 cifra 7 del Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST), secondo il quale il regolamento edilizio attribuisce appunto alle zone di utilizzazione i gradi di sensibilità per la protezione dai rumori.

In particolare, nelle nuove zone edificabili, devono essere rispettati i valori di pianificazione fissati dal Consiglio federale (art. 23 LPAmb e art. 29 OIF): di conseguenza nuove zone edificabili e nuove zone che richiedono una protezione fonica elevata possono essere delimitate soltanto laddove le immissioni foniche non superano i valori di pianificazione o dove questi valori possono essere rispettati mediante misure di pianificazione, sistemazione o costruzione (art. 24 cpv. 1 LPAmb).

1.6. GARANZIA DELLA PROPRIETÀ

La proprietà è garantita dall'art. 26 cpv. 1 Cost. Tale garanzia non è tuttavia assoluta: in caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità (art. 26 cpv. 2 Cost.).

Giusta l'art. 36 Cost., una limitazione della garanzia della proprietà è possibile, a condizione che abbia una base legale (restrizioni gravi devono essere previste dalla legge) (cpv. 1), che sia giustificata da un interesse pubblico (cpv. 2) e che sia proporzionata allo scopo (cpv. 3). L'essenza della garanzia della proprietà è intangibile (cfr. cpv. 4).

a) Base legale

In adempimento dell'art. 75 Cost. e degli artt. 14 LPT e 18 seg. LST, il PR disciplina l'uso ammissibile del territorio comunale suddividendolo in zone, di cui stabilisce la disciplina. Il PR, adottato dal legislatore comunale e soggetto a referendum, costituisce la base legale delle restrizioni della garanzia della proprietà.

b) Interesse pubblico

La condizione dell'interesse pubblico possiede una valenza relativa, considerato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, ogni interesse pubblico è fondamentalmente atto a giustificare una limitazione della proprietà, nella misura in cui lo scopo prefisso non è di natura esclusivamente fiscale o contrario ad altre norme di rango costituzionale.

c) Proporzionalità

Secondo la giurisprudenza, una limitazione della proprietà non può eccedere ciò che è necessario per raggiungere l'interesse pubblico perseguito. Se lo scopo può essere raggiunto con misure meno incisive, adottarne di più ampia portata significherebbe violare il principio della proporzionalità e di conseguenza pure il disposto costituzionale di cui all'art. 36 cpv. 3 Cost.

1.7. PARITÀ DI TRATTAMENTO

In ambito pianificatorio il principio di uguaglianza giuridica, sancito dall'art. 8 Cost., svolge un ruolo attenuato e deve essere valutato con prudenza. È quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in posizioni analoghe siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e facoltà edificatorie. Occorre tuttavia che la pianificazione sia oggettivamente difendibile, vale a dire che non sia arbitraria. La massima costituzionale di uguaglianza coincide in materia con il divieto dell'arbitrio di cui all'art. 9 Cost.: una misura pianificatoria è così insostenibile quando la discriminazione contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato dell'autorità obbedisce a riflessioni inaccettabili, manifestamente estranee al problema.

2. CONSIDERAZIONI FORMALI

2.1. ITER PROCEDURALE

- a) In data 8 maggio 2015 il Municipio di Alto Malcantone ha sottoposto il progetto di variante del PR al Dipartimento del territorio per l'esame preliminare ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 LST. Il Dipartimento si è espresso il 19 luglio 2018.
- b) La variante in esame è stata posta in consultazione dal 11 dicembre 2020 per il periodo di 30 giorni (art. 7 RLST), con il deposito atti presso la cancelleria. Entro il termine fissato sono pervenute al Municipio 3 osservazioni e richieste scritte.
- c) La variante è stata sottoposta al legislativo comunale con messaggio municipale n. 271/2023 del 20 febbraio 2023, unitamente all'esame preliminare (art. 36 cpv. 1 RLST). La Commissione edilizia e opere pubbliche e la Commissione delle petizioni hanno trasmesso i loro rapporti al Consiglio Comunale che, nella seduta del 15 maggio 2023, ha adottato la variante di PR (art. 27 cpv. 1 LST).
- d) In seguito all'adozione, la pubblicazione della variante, è stata regolarmente annunciata sul Foglio ufficiale n. 157 del 21 agosto 2023, all'albo comunale e sui quotidiani del Cantone; ai proprietari fondiari direttamente toccati è stato notificato l'avviso personale (art. 36 cpv. 3 RLST). Gli atti sono stati pubblicati, sul portale cantonale di pubblicazione, dal 28 agosto 2023 al 27 settembre 2023, conformemente all'art. 27 cpv. 2 LST.
- e) Al Consiglio di Stato non sono pervenuti ricorsi contro la variante.
- f) In data 15 settembre 2023, il Municipio ha presentato al Consiglio di Stato domanda di approvazione della variante di PR, unitamente alla documentazione relativa al rispetto della procedura di adozione prevista dalla legge.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Comune ha ottemperato correttamente alle disposizioni procedurali di cui agli artt. 25 ss. LST.

2.2. COMPONENTI DEL PIANO REGOLATORE OGGETTO DI VARIANTE

Sono oggetto del presente esame gli atti di cui alla pubblicazione ch15jbbq0061000002 avvenuta dal 28 agosto 2023 al 27 settembre 2023 sul portale cantonale di pubblicazione, segnatamente:

- a) Rapporto di pianificazione (gennaio 2023);
- b) NAPR armonizzate.

Dall'esame formale della documentazione risulta che gli atti presentati per approvazione sono completi e conformi ai disposti di legge (artt. 19, 21, 23, 24 LST; artt. 26, 28, 30, 31 RLST; art. 31 OPT).

3. CONSIDERAZIONI GENERALI

3.1. CONSULTAZIONE DEI SERVIZI DELLO STATO

Sono stati consultati i seguenti Servizi, le cui osservazioni sono state coordinate e, se del caso, ponderate ai fini della presente decisione. Se ne darà conto, per quanto necessario, nel seguito.

- Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti..... 29-09-2023
- Sezione della logistica..... 02-10-2023
- Sezione della mobilità 24-10-2023
- Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo 01-12-2023
- Divisione delle costruzioni..... 12-12-2023
- Ufficio dei beni culturali 28-12-2023
- Ufficio dei corsi d'acqua 27-02-2024
- Ufficio della natura e del paesaggio 17-10-2024

3.2. CONTENUTO DELLA VARIANTE

Il Comune di Alto Malcantone dispone di un piano regolatore per ognuna delle sezioni che lo compone. Gli stessi sono stati approvati dal Consiglio di Stato nelle seguenti date:

- Arosio: 12 luglio 2007, risoluzione n. 3797;
- Breno: 6 agosto 1986, risoluzione n. 4367;
- Fescoggia: 11 giugno 1985, risoluzione n. 3162;
- Mugena: 19 dicembre 1989, risoluzione n. 10390;
- Vezio: 24 aprile 1990, risoluzione n. 2815.

Con la variante all'esame il Comune intende armonizzare le norme di attuazione delle citate Sezioni a seguito dell'aggregazione comunale che ha dato origine al Comune di Alto Malcantone.

4. ESAME DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE

In generale le norme sezionali sono state correttamente riportate nel documento intersezionale. Parimenti, le osservazioni formulate nell'esame preliminare sono state recepite nella documentazione qui in approvazione. Alcune prescrizioni necessitano, tuttavia, di essere adeguate d'ufficio.

Qui di seguito sono quindi esposte le motivazioni e le modifiche delle NAPR necessarie per ragioni formali o di legalità. Le parti aggiunte o modificate sono indicate in **grassetto**, quelle eliminate col ~~carattere barrato~~.

Art. 12 Distanze dai corsi d'acqua

L'identificazione dei corsi d'acqua per i quali si può rinunciare alla definizione dello SRA deve avvenire nell'ambito di uno studio specifico, atto a definire le zone di protezione delle acque di superficie. Il riferimento a questi corsi d'acqua è pertanto stralciato.

[omissis]

³ In assenza della delimitazione della zona di protezione delle acque di superficie devono essere osservate le distanze stabilite dalle disposizioni transitorie della modifica dell'OPAc del 4 maggio 2011, ~~fatta eccezione per i corsi d'acqua per cui l'OPAc prevede l'esenzione della definizione dello spazio riservato alle acque.~~

Art. 34 Componenti di protezione del paesaggio

L'articolo non riprende la vigente ZPP in località Ortoni, codificata nelle NAPR della Sezione di Mugena. Il disposto è pertanto inserito d'ufficio.

1. [omissis]

Sezione di Mugena

- ZPP aree in località Ortoni

[omissis]

Art. 37 Punti di vista e tratte panoramiche

L'articolo non riprende il capoverso dell'art. 50 NAPR di Breno, concernente la salvaguardia della panoramicità della tratta in corrispondenza della Parrocchiale. Il disposto è pertanto stato inserito d'ufficio.

1. Sul piano sono segnalati i principali punti di vista e le tratte panoramiche che devono essere salvaguardati.
2. Il punto di vista panoramico segnalato ad Arosio è situato nell'area altimetrica più elevata della collina di Agra, in zona di protezione del paesaggio ZPP 3.
- 3. A Breno, per la salvaguardia della panoramicità della tratta in corrispondenza della Parrocchiale, il Municipio, in accordo con le autorità competenti, potrà limitare l'altezza del colmo e stabilire un'ubicazione adeguata per i fabbricati inclusi nella zona contornata con reticolo a puntini.**
- 2 4. Nelle immediate vicinanze sono escluse tutte le costruzioni e installazioni, nonché la formazione di siepi e di opere di cinta con materiali e dimensioni non compatibili con le esigenze di salvaguardia della vista panoramica. Il Municipio ha la facoltà di imporre restrizioni per quanto riguarda le piantagioni e di definire i tipi di coltura.

Art. 43 Zona nucleo del villaggio NV (cpv. 5 lett. I)

La disposizione vieta la posa di termopompe o impianti simili all'esterno degli edifici.

Ora, secondo la Legge edilizia cantonale ed il suo regolamento di applicazione, la posa di impianti quali pompe di calore è sempre soggetta all'ottenimento della licenza di costruzione, per qualsiasi tipo di zona (art. 4 RLE). Nell'ambito di questa

procedura viene dunque valutato il rispetto di tutte le norme in vigore, in particolare il rispetto dei limiti di immissioni foniche ai sensi dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (OIF) e i criteri di inserimento architettonico paesaggistico dell'impianto. Questa modalità permette al Municipio di non dover restringere troppo il campo dell'applicazione a livello locale, bensì di mantenere una certa flessibilità di progettazione, valutando caso per caso e prendendo in considerazione l'insieme del sistema edificio, del suo contesto e delle sue diverse funzionalità. Infatti, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici sussistono diverse possibilità per rendere più discreto e armonioso l'inserimento di questo tipo di impianti, senza stravolgere l'estetica dell'immobile e del suo contesto. Per quel che concerne un possibile disturbo dal profilo del rumore, l'evoluzione tecnologica delle pompe di calore degli ultimi anni ha permesso di ridurre le immissioni foniche emesse da questi impianti, le quali vanno in ogni caso verificate ed approvate in ambito di procedura di autorizzazione edilizia. L'impatto fonico può inoltre essere ridotto tramite l'applicazione di soluzioni tecniche quali l'utilizzo di coperture o schermate.

Si ritiene pertanto che la decisione del Comune di vietare la posa di termopompe o simili sia troppo restrittiva e che vada a scapito dell'utilizzo di energie rinnovabili. Gli avvenimenti degli ultimi anni relativi alle questioni energetiche hanno spinto la Confederazione ad adottare una direzione ancora più determinata nel promuovere l'utilizzo di tutte le fonti energetiche rinnovabili e una maggiore efficienza energetica negli edifici. La riduzione delle emissioni di CO₂ attraverso la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da fonti energetiche fossili (quali olio combustibile e gas) con fonti energetiche rinnovabili (come pompe di calore e impianti a legna) è un punto centrale dell'attuale politica energetica e climatica federale. Anche il Canton Ticino sostiene e promuove sempre di più l'interesse a utilizzare l'energia rinnovabile negli edifici esistenti o nuovi, anche attraverso un contributo finanziario a tali interventi. Questo aspetto è anche sostenuto in modo importante nell'ambito dell'attuale aggiornamento del Piano energetico cantonale (www.ti.ch/pecc). Il nuovo Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RUEn), in vigore a partire dal 1.1.2024, basato sul modello di prescrizioni energetiche per i Cantoni della Conferenza intercantonale dei Direttori dell'energia, prevede norme più restrittive per l'involucro degli edifici promuovendo l'uso di fonti energetiche rinnovabili. Nel caso di sostituzione del generatore di calore per gli edifici esistenti, almeno il 10% del calore dovrà essere coperto da fonti rinnovabili, mentre i riscaldamenti elettrici diretti dovranno essere sostituiti entro un termine di 15 anni. Tenendo dunque conto della strategia federale e in vista delle prospettive a livello di politica cantonale, al fine di poter permettere al cittadino una certa flessibilità e la libertà di scelta del tipo di vettore energetico da utilizzare, si ritiene che a Piano regolatore non si debba ostacolare o complicare la strategia energetica cantonale e federale con divieti aprioristici e generali.

La documentazione all'esame non espone le motivazioni e le ponderazioni alla base della proposta normativa, il divieto viene solamente motivato in maniera superficiale nel documento di proposta di armonizzazione delle norme. In conclusione, una limitazione generalizzata di posa di pompe di calore all'interno della normativa comunale di attuazione del PR risulta in contrasto con le prescrizioni stabilite a livello cantonale e federale e, pertanto, il divieto di posa di impianti quali pompe di calore all'esterno delle abitazioni in zona nucleo contenuto

nell'art. 43 cpv.5 l) delle NAPR, non è giustificato. L'inserimento della norma risulta pertanto in contrasto con la legislazione cantonale e federale in termini energetici, e non viene altresì sufficientemente motivata e approfondita.

Per quanto precede, l'art 43 cpv. 5 l) non è approvato e viene stralciato d'ufficio.

Art. 45 Zona artigianale AR

Nella Sezione di Mugena non esistono delle aree qualificate a PR come *spazi liberi*, pertanto il cpv. 2 lett. h deve essere stralciato.

1. [omissis]

2. [omissis]

~~h) nella zona spazi liberi della Sezione di Mugena è esclusa la costruzione di edifici principali. Queste aree possono essere conteggiate nella superficie edificabile del fondo~~

~~4-3 La contiguità è ammessa~~

~~5-4 Alla zona AR è attribuito il grado di sensibilità III al rumore.~~

Nel merito dei restanti articoli oggetto della variante in approvazione non ci sono osservazioni; gli stessi sono pertanto approvati nella forma adottata dal Comune.

5. DISPOSITIVO

visto quanto precede,
su proposta del Dipartimento del territorio,

risolve:

1. Approvazione della variante di PR

È approvata la variante al Piano regolatore di Alto Malcantone composta dagli atti elencati al pto 2.2.

2. Modifiche d'ufficio

Sono decretate le decisioni e le modifiche d'ufficio indicate al capitolo 4 della presente risoluzione.

3. Pubblicazione e notificazione

3.1. La presente risoluzione, richiamati gli art. 29 cpv. 3 LST, 39 cpv. 3 RLST e 19 LPAm:

- a) limitatamente al suo dispositivo, è pubblicata sul Foglio ufficiale da parte della Cancelleria dello Stato e all'albo comunale da parte del Municipio;
- b) è notificata in esteso per raccomandata al Municipio di Alto Malcantone.

3.2. La presente risoluzione e le modifiche delle NAPR, indicate al capitolo 4 della stessa, sono pubblicate per un periodo di 30 giorni e più precisamente dal 27.11.2024 al 12.01.2025, a disposizione delle parti, sul portale cantonale di pubblicazione.

4. Rimedi di diritto

4.1. Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

4.2. Il ricorso è da presentare in 3 copie:

- a) entro 30 giorni dalla notificazione, per coloro che hanno ricevuto personalmente la presente decisione;
- b) entro il termine di pubblicazione sul portale cantonale di pubblicazione, di cui al punto 3.2 del dispositivo, negli altri casi.

4.3. Sono legittimati a ricorrere il Comune e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato.

RG n. 5574 del 13 novembre 2024

6. COMUNICAZIONE

Invio per raccomandata

- Municipio di Alto Malcantone, 6937 Breno

Invio per posta elettronica


- Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch)
- Ufficio della pianificazione locale (dt-upl@ti.ch)
- Sezione della mobilità (dt-sm@ti.ch)
- Divisione delle costruzioni (dt-dc@ti.ch)
- Sezione della logistica (dfe-sl.richieste@ti.ch)
- Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio dei beni culturali (dt-ubc@ti.ch)
- Ufficio dei corsi d'acqua (dt-uca@ti.ch)
- Ufficio della natura e del paesaggio (dt-unp@ti.ch)
- Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti (dt-sf.upip@ti.ch)
- Tribunale cantonale amministrativo (di-tram@ti.ch)
- Cancelleria dello Stato per esecuzione del dispositivo n. 3.1 (can-fu@ti.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente


Christian Vitta

Il Cancelliere


Arnaldo Coduri